


ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA
VETEREAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI SANTA JMARIA
CAPUA VETEREAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AWOCATI DI SANTA MARIA CAPUA
VETERE
ALL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
ALLA COMMISSIONE GARANZIA LEGGE SULLO SCIOPERO
AL **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**
AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE AFFARI GENERALI
MINISTRO DI GABINETTO E GIUSTIZIA
ALL'UFFICIO DI SORVEGLIANZA TRIBUNALE DI S.MARIA C.V.

Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Prot. n. 7/24

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI CON ASTENSIONE COLLETTIVA DALL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA DEGLI AVVOCATI EX LEGE N. 146/1990 COME MODIFICATA DALLA LEGGE 83/2000 PER IL GIORNO mercoledì 29 gennaio 2025

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere riunitosi in data 16 gennaio 2025,

PREMESSO

- che in data 30 dicembre 2024 è entrato in vigore il D.M. n. 206 del Ministero della Giustizia che prevede il deposito degli atti processuali con modalità telematica nella maggior parte degli uffici giudiziari penali;
- che a seguito di tale disposizione diversi Tribunali Italiani hanno sospeso con provvedimenti originali, anche attraverso il richiamo dell'art. 175-bis comma 4 c.p.p., l'operatività della modalità telematica;
- che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, secondo quanto previsto dal D.M. sopracitato, ha attuato la nuova modalità di deposito e, per quanto riguarda il deposito di atti in udienza, ha previsto la esibizione dell'atto in formato cartaceo ed il seguente onere alla parte di depositare il medesimo atto nel fascicolo telematico; per il deposito della costituzione di parte civile è stata prevista l'esibizione dell'atto e, quindi, il rinvio dell'udienza al fine di consentirne il deposito telematico da parte del difensore e la valutazione della stessa da parte degli altri soggetti processuali;
- che tali modalità operative sono evidentemente dettate da un buon senso pratico e dalla volontà di non pregiudicare i diritti difensivi;

CONSIDERATO

- che tuttavia, per coerenza con il sistema processuale penale, l'onere ai

“soggetti esterni” del deposito informatico degli atti appare riguardare solo quegli atti da versare fuori udienza con esclusione di tutte le attività svolte in udienza, comprese quelle relative al deposito degli atti provenienti dalle parti;

- che tale interpretazione sembra essere confermata dalla nota del Ministero della Giustizia del 08/01/2025 con la quale si precisa che *“quanto alle modalità di acquisizione di atti, memorie o comunque documenti prodotti dalle parti processuali nel corso delle medesime udienze in camera di consiglio e dibattimentali, si ricorda la necessità di procedere **nello stesso modo** al deposito telematico (n.d.r. da parte dell’ausiliario del magistrato) del documento richiamato nel verbale, ai sensi del richiamato art. 111-ter comma terzo, c.p.p., ai fini della completezza del fascicolo informatico (deposito telematico previa acquisizione tramite “scansione” dell’originale analogico), anche al termine dell’udienza e comunque senza ritardo, salvo che si tratti di documenti che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica”*;
- che sul punto si è registrata la presa di posizione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli che, richiamando i provvedimenti del DGSIA dell’11 luglio 2023 e dell’8 gennaio 2025 con i quali si consente il deposito cartaceo degli atti in udienza con onere esclusivamente all’ausiliario del Giudice di digitalizzarli, ha affermato la piena ammissibilità del deposito cartaceo (o “analogico”) degli atti in udienza;
- che, quindi, per gli atti depositati dalle parti in udienza, inclusa la costituzione di parte civile, appare evidente che gravi sull’ausiliario del Magistrato e non sulle parti stesse l’onere di digitalizzare l’atto e di depositarlo nel fascicolo telematico;
- che, del resto, non potrebbe essere altrimenti in quanto i difensori e le parti private utilizzano un semplice “canale” di deposito (www.pst.giustizia.it) e

non possono consultare il fascicolo informatico penale non avendo accesso all'applicativo App: non possono, quindi, verificare la conformità (tra quanto presentato e quanto informatizzato), la pertinenza e la legittimità degli atti depositati nel corso delle udienze;

- una diversa interpretazione comporterebbe una evidente lesione del diritto di difesa soprattutto in riferimento al contraddittorio sugli atti e alle decadenze che gravano sull'avvocato nelle udienze;

RILEVATO

- che, pur volendo depositare gli atti nel fascicolo telematico, tale modalità non è sempre attuabile senza ostacoli in quanto molto spesso i difensori non risultano autorizzati ad operare nei fascicoli;
- che, almeno nella fase iniziale della vigenza del processo penale telematico, è necessaria la raccolta di tutte le criticità che affliggono gli avvocati ed è altresì opportuna la istituzione di un tavolo tecnico tra Magistrati, Avvocati e Cancellieri per la reciproca comprensione delle modalità operative e dei disagi, al fine di una risoluzione condivisa di ogni problematica;

DELIBERA

la convocazione dell'assemblea degli iscritti presso la sede della Camera Penale c/o Palazzo di Giustizia Penale, per il giorno **mercoledì 29 gennaio 2025** alle ore 9:00 in prima convocazione e, **in seconda convocazione, alle ore 10:00 e ss., con contestuale astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale**, per discutere sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. **problemi tecnici e giuridici relativi al deposito telematico degli atti e modalità di deposito degli atti in udienza;**
2. **modalità di rilascio delle copie degli atti penali e quantificazione dei relativi diritti;**
3. **problematiche dell'Ufficio di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere**

e del Tribunale di Sorveglianza di Napoli;

4. varie ed eventuali.

Si precisa che:

- a) la presente delibera viene adottata con il rispetto del preavviso di 10 giorni previsto dall'art. 2 Legge 146/1990 (norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali);
- b) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini etc.);
- c) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
- d) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
- e) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
- f) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Santa Maria Capua Vetere (CE), 16 gennaio 2025

Il Segretario,

Avv. Mariangela Stefanelli



Il Presidente,

Avv. Alberto Martucci

